



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

A mezzo posta elettronica certificata

CORTE DEI CONTI



0008186-28/12/2015-SC_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco del Comune di

ARSIERO (VI)

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-finanziaria

del Comune di

ARSIERO (VI)

Oggetto: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – relazione dell'organo di revisione sul Conto consuntivo 2012 – Comune di Arsiero (VI).

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, ha ritenuto, nell'adunanza del 8 ottobre 2014, che quanto emerge dagli atti non rientri in alcuna delle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia.

Ha dato peraltro incarico al Magistrato istruttore, con apposita deliberazione che si allega in copia, di trasmettere a codesta Amministrazione una specifica nota nella quale vengano illustrate le irregolarità riscontrate.

Dall'esame del rendiconto 2012 è emerso, quanto agli equilibri di bilancio, un lieve deficit di parte corrente, coperto con avanzo di amministrazione e fondo cassa in diminuzione. La Sezione, preso atto della risposta dell'ente che, nel confermare quanto contestato, non può esimersi dall'evidenziare che il principio del pareggio finanziario



San Marco 3538 30124 Venezia - Italia | Tel. 0412705411 |

Per veneto.controllo@corteconticert.it e-mail: supporto.sezione.controllo.veneto@corteconti.it

complessivo (art. 162 del D.Lgs. 267/2000) non solo deve essere rispettato in sede previsionale, ma deve essere confermato anche nella gestione annuale. Nello specifico, corre l'obbligo di ricordare anche che la recente legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha introdotto all'art. 97 della Costituzione una specifica e significativa disposizione di principio, irrefragabile, secondo cui le P.A., in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, così esplicitando a livello costituzionale un obbligo già immanente nel nostro ordinamento per tutte le Amministrazioni. Ciò sottolineato, la criticità riscontrata nella gestione finanziaria di codesto Comune evidenzia potenziali criticità per la costruzione dei futuri equilibri di bilancio dell'ente e più in generale per una sana gestione. A questo proposito, la Sezione fa, anche, presente che l'eventuale utilizzo di poste di entrate straordinarie, non ripetibili e l'applicazione dell'avanzo per finanziare spese correnti, non può che essere temporaneo, a valere per il periodo necessario a ricondurre la situazione ad un ordinario equilibrio di parte corrente, ma non può rappresentare un espediente per garantire gli equilibri di bilancio. Rammenta, in proposito, che l'art. 162, co. 6, del TUEL prevede espressamente che, sia in sede di approvazione del bilancio di previsione sia nella successiva gestione, venga garantito l'equilibrio della gestione corrente; equilibrio inteso quale saldo positivo o pareggio, dato dalla differenza tra la somma dei primi tre Titoli delle entrate e la somma delle spese correnti con quelle necessarie per il rimborso delle quote capitali dei mutui e dei prestiti obbligazionari. In questo modo, il legislatore ha inteso assicurare un equilibrio economico-patrimoniale, impedendo il finanziamento di spese ordinarie e ricorrenti con entrate straordinarie o in conto capitale. Ne consegue che la spesa corrente deve trovare giusta copertura nelle entrate di parte corrente e che le situazioni di disequilibrio debbono essere, quanto più possibile, evitate, attraverso una definizione attenta ed oculata dei programmi. La Sezione, pertanto, al fine di prevenire potenziali pregiudizi, non può esimersi dal richiamare l'attenzione di codesto Ente sul rispetto non solo del pareggio finanziario ma anche di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico (art. 193 TUEL).



In relazione allo sfioramento del parametro di deficitarietà n. 7- *“Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti, per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL)”* – la Sezione osserva che la presenza di uno stock complessivo di debito nella misura rilevata (122,37%) determina comunque una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni. Pertanto, anche in relazione alla difficile situazione generale della finanza pubblica, la Sezione ritiene opportuno segnalare che, al di là di quanto già fatto, ogni ulteriore azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria, la cui verifica e attuazione deve considerare comunque il contesto generale in cui si opera. L'Ente locale, pur nella piena autonomia decisionale, non può infatti non tener conto degli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e nazionale che ha più volte e in ambiti diversi ravvisato la necessità di un generalizzato abbassamento del livello di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di proteggere la finanza pubblica e la stabilità dei conti, nazionali e sovranazionali. L'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri di valutazione della deficitarietà appare, tra l'altro, potenzialmente foriera di futuri pregiudizi, atteso, nel caso in specie che l'entità rilevata potrebbe incidere in sede di mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e più in generale per una sana gestione finanziaria. Nel ricordare, in proposito, i nuovi obblighi sanciti dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 149/2011 ed al fine di prevenire potenziali pregiudizi, si richiama l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri che non si riduca a una burocratica approvazione della relativa delibera. Ciò alla luce anche dei nuovi compiti ad essi demandati dall'art. 147 quinquies TUEL. La Sezione, pur prendendo atto dell'avvenuto rientro nei limiti dall'esercizio 2013, raccomanda, pertanto, un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente ed un attento monitoraggio del livello di indebitamento, prevedendo ove lo si ritenga




A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a cursive flourish.

opportuno, scadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del T.U.E.L., dal momento che, come evidenziato, il richiamato art. 6 del D.Lgs. 149/2011 richiede una valutazione anche dei comportamenti complessivi che, aggravando lo squilibrio, possano condurre al dissesto.

Infine, in relazione alle criticità connesse agli Organismi partecipati, la Sezione, preso atto di quanto dichiarato dall'ente in sede istruttoria, sottolinea la necessità per l'Amministrazione comunale, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione di provvedere ad un effettivo monitoraggio sull'andamento degli organismi partecipati fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'ente, ricordando, in proposito, che la realizzazione dell'equilibrio economico rappresenta la garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'ente e che, per questo motivo, detto equilibrio deve costituire un obiettivo essenziale, il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell'ente medesimo. Ciò in quanto l'utilizzo di risorse pubbliche impone particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse. I suddetti obblighi e cautele sono inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate, a cui consegue il radicamento delle connesse responsabilità, anche erariali.

Distinti saluti.

Il Magistrato Istruttore
Dott.ssa Daniela Abberghini





REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza dell'8 ottobre 2014, composta da:

Dott. Claudio IAFOLLA	Presidente
Dott.ssa. Elena BRANDOLINI	Consigliere
Dott. Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario relatore

VISTO l'art. 100 delle Costituzioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

Visto il D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 18/SEZAUT/2013/INPR del 12 luglio 2013 recante *"le linee guida, i relativi questionari ed i criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione di una relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012 ed i questionari allegati (questionari per le province; questionari per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; questionari per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)"*.

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2012, redatta dall'organo di revisione del Comune di Arsiero (VI), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota dell'8 agosto 2014, prot. n. 6309, con la quale il Magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato

Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale, con nota prot. n. 8258 del 17 settembre 2014 (acquisita al prot. C.d.c. n. 6949 del 19 settembre 2014);

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 83/2014, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione regionale di controllo per il Veneto;

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Daniela Alberghini;

CONSIDERATO che in sede di esame della relazione sul suindicato rendiconto sono emerse irregolarità che non rientrano nelle ipotesi per le quali, la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

RITENUTO, infine, opportuno, che, in ordine alle cennate irregolarità, venga inviata al Comune sopra indicato una specifica nota che le esponga,

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto

DISPONE


che il Magistrato relatore invii apposita nota in cui vengano esposte le irregolarità riscontrate affinché l'ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, in allegato alla suindicata nota, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Arsiero (VI).


Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'8 ottobre

2014.

Il Magistrato relatore
Dott.ssa Daniela Alberghini



Il Presidente
Dott. Claudio Iafolla



Depositato in Segreteria il

15 DIC. 2014

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA
Dott.ssa Raffaella Brandolese

